



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

(Provincia di Vicenza)

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| N°44 Reg. delib. | Ufficio competente RAGIONERIA |
|---------------------|----------------------------------|

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | ART. 20 D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 |
|---------|--|

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

| | Presente/Assente | | Presente/Assente |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|
| DALMONTE FRANCESCO | Presente | ZONTA FIORELLA | Presente |
| MOCELLIN ORIO | Presente | ALESSI ALESSANDRA | Presente |
| FIGLIARESE SILVIA | Presente | MOCELLIN PAOLO | Presente |
| BIZZOTTO NICOLA | Assente | POLI RICCARDO | Presente |
| BERTONCELLO FEDERICO | Presente | BOSCARDIN GIOVANNA | Presente |
| SONZOGNI ARMANDO | Presente | NEGRELLO ISACCO | Presente |
| FENINNO ANGELO | Presente | | |

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice Segretario Comunale Dott. Andrea Soster.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARMANDO SONZOGNI nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | ART. 20 D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 |
|---------|--|

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 15 della L.124/2015, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" e che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Tenuto conto che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 c. 2 impone la dismissione ovvero l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- società prive di dipendenti e società con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- società che non sono riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art. 4 del T.U.S.P. ovvero che non soddisfano i "requisiti" di cui all'art. 5 c. 1 e 2 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Verificato che, dopo tali e tanti interventi di revisione delle partecipazioni, il Comune di POVE DEL GRAPPA risulta titolare della seguente partecipazione diretta:

- ETRA spa, con una quota di partecipazione pari allo 0,42%;

Viste le linee guida pubblicate dal Dipartimento del Tesoro condivise con la Corte dei Conti aventi ad oggetto "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 del D. Lgs. n.175/2016";

Precisato che dalla ricognizione effettuata si conferma il possesso dei requisiti per il mantenimento della partecipazione nella società Etra Spa in quanto trattasi di società che gestisce servizi pubblici locali di interesse generale. L'attività è indubbiamente rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

Dato atto che con nota prot. 7118 del 06.12.2022 la soc. Etra Spa ha trasmesso le risultanze del provvedimento assunto dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 05.12.2022 in relazione al piano di riassetto delle partecipazioni societarie;

Evidenziato che, sulla base del documento sopracitato, ETRA SPA detiene:

- una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in ETRA ENERGIA SRL. La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL. La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in VIVERACQUA SCARL. La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese;

Dato atto che il Consiglio di Sorveglianza di ETRA in data 06.12.2021, su proposta del Consiglio di gestione, nel deliberare la proposta di piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, ha determinato di mantenere la partecipazione societaria detenute in tutte e 3 le società partecipate ed, in particolare, il Consiglio di Sorveglianza ha valutato che:

a) per ETRA ENERGIA SRL "Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/16 in quanto: - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a); - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b); - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e); - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

b) per ASI SRL "Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/16 in quanto: - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a); - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b); - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); - il fatturato medio è

superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e); - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

c) per VIVERACQUA SRL che "la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del D.Lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere;

Ritenuto condivisibile il piano di razionalizzazione sopra indicato;

Avuti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile a termini dell'art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, espressi sulla proposta di deliberazione;

Precisato che non deve essere acquisito il parere dell'Organo di Revisione in quanto il presente provvedimento non incide sulle previsioni di bilancio e sugli equilibri di bilancio;

Richiamati i seguenti provvedimenti di Legge:

- D. Lgs. n.267/2000 e s.m. ed i;
- D. Lgs. n.33/2013, modificato dal D.lgs. n.97/2016 - art.22;
- D. Lgs. n. 175/2016, modificato dal D. Lgs. n.100/2017 - T.U.S.P.;

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente da ETRA Spa e indirettamente dai Comuni soci di ETRA Spa al 31 dicembre 2021;
- di approvare le nuove schede aggiornate depositate agli atti presso gli uffici del Settore Economico Finanziario;
- di rinviare all'allegato 1) sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipare di ETRA spa per l'anno 2021 approvato dagli organi societari ETRA spa;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
- di provvedere all'inserimento del presente provvedimento nel Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, co. 3, del D.Lgs. 175/2016;
- di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del *Sindaco Francesco Dalmonte*

Il Decreto Legislativo 175/2016 prevede che gli Enti Locali entro il 31 dicembre di ogni anno adottino una deliberazione di consiglio comunale con la quale danno atto delle loro partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Con la presente deliberazione si dà atto che il Comune di Pove del Grappa detiene la sola partecipazione in ETRA SPA con una percentuale dello 0,42%.

La società rispetta i requisiti richiesti dal Testo Unico Società Partecipate (non essere in perdita, avere un patrimonio e un fatturato idoneo) e pertanto il nostro Comune può mantenere la partecipazione in essa.

Etra inoltre ha delle partecipazioni in altre società. Queste altre società rappresentano delle partecipazioni indirette per il Comune di Pove del Grappa.

Uditi i seguenti interventi:

Consigliere Alessi Alessandra: evidenzia come questa delibera trattasi di mera presa d'atto delle partecipazioni. Chiede informazioni relativamente alle partecipazioni indirette dell'Ente e sulla verifica che su esse viene fatta;

Vice Segretario dott. Andrea Soster: spiega i controlli che l'Ente ed Etra effettuano sulle partecipazioni che detengono

Assessore Mocellin Orio: evidenzia come una forma di garanzia e tutela per l'Ente sia data dalla presenza del Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di Sorveglianza, il cui presidente è un sindaco del nostro territorio.

Avuti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile a termini dell'art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, espressi sulla proposta di deliberazione;

Con votazioni unanime favorevole espressa nei modi di Legge;

DELIBERA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente da ETRA Spa e indirettamente dai Comuni soci di ETRA Spa al 31 dicembre 2021;
- di approvare le nuove schede aggiornate depositate agli atti presso gli uffici del Settore Economico Finanziario;
- di rinviare all'allegato 1) sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipare di ETRA spa per l'anno 2021 approvato dagli organi societari ETRA spa;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
- di provvedere all'inserimento del presente provvedimento nel Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, co. 3, del D.Lgs. 175/2016;

Con successiva votazione, avente il seguente esito: voti unanimi favorevoli espressi nei modi di Legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | ART. 20 D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 |
|----------------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il PRESIDENTE
ARMANDO SONZOGNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Andrea Soster

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
(Provincia di Vicenza)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: ART. 20 D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE ALLA DATA DEL
31.12.2021**

Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Data 09-12-22

Il Responsabile del servizio
Dott. Andrea Soster

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
(Provincia di Vicenza)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: ART. 20 D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE ALLA DATA DEL
31.12.2021**

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 09-12-22

Il Responsabile del servizio
Dott. Andrea Soster

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

(Provincia di Vicenza)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 21-12-2022

**Oggetto: ART. 20 D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE ALLA DATA DEL
31.12.2021**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 985.

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA li
22-12-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa